



EFFEPIELLE *lab*
Ente Formativo della UIL FPL



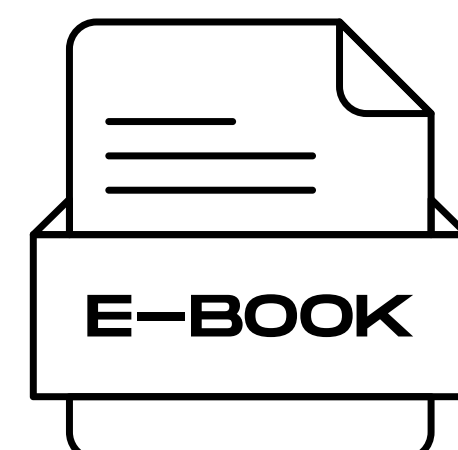
COSA C'E' DA SAPERE SULLA NORMATIVA ECM

GRATUITO E RISERVATO ISCRITTI UIL FPL/UIL

**GUIDA PRATICA INERENTE AL TRIENNIO 2023-2025
VELOCE, SNELLA E MOLTO INTUITIVA.**



www.uilfpl.it - formazione@uilfpl.it





SOMMARIO

OBBLIGO FORMATIVO ECM: DESTINATARI

Chi è destinatario dell'obbligo ECM? Quando inizia l'obbligo per il professionista? **PAG. 4**

CREDITI: QUANTI E COME ACQUISIRLI

Quanti crediti si devono acquisire? Come si acquisiscono i crediti formativi? **PAG. 5**

Come si acquisiscono i crediti in caso di docenza in eventi accreditati ECM? **PAG. 5**

Che cosa si intende per attività di formazione individuale? **PAG. 6**

Che cosa si intende per attività di ricerca scientifica e come funziona l'assegnazione di crediti? **PAG. 7**

Come funziona l'assegnazione di crediti per attività di tutoraggio individuale? **PAG. 8**

Che cosa si intende per attività di formazione individuale all'estero e come funziona l'assegnazione di crediti? **PAG. 8**

Che cosa si intende per attività di autoformazione e come funziona l'assegnazione di crediti? **PAG. 10**

Come avviene il riconoscimento e la registrazione dei crediti per attività di formazione individuale? **PAG. 10**

CREDITI: VINCOLI, RIDUZIONI, ESONERI, ESENZIONI

Come verranno calcolate le riduzioni per il triennio 2023-2025? **PAG. 12**

In quali situazioni si può ottenere un esonero? Come viene calcolato? Come si richiede? **PAG. 12**

In quali situazioni si può ottenere l'esenzione? Come viene calcolata? Come si richiede? **PAG. 13**

Come e da chi vengono valutate le istanze di esonero ed esenzione? **PAG. 14**

INFORMAZIONI SUL PROPRIO DEBITO FORMATIVO E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

Come può il professionista conoscere il proprio debito formativo e la propria situazione? **PAG. 14**

Chi certifica i crediti? Come fa il professionista a sapere se è certificabile? **PAG. 14**

RECUPERO DI CREDITI NON ACQUISITI, MANCATA O INESATTA TRASCRIZIONE DI CREDITI

Come capire se si è in regola con il debito formativo dei vari trienni? **PAG. 15**

Si possono trasferire i crediti acquisiti da un triennio a quello precedente? **PAG. 15**

Come può il professionista (discente o docente) tutelarsi nel caso di mancato, incompleto o inesatto rapporto dell'evento da parte del provider? **PAG. 16**

DOSSIER FORMATIVO

Cos'è il Dossier formativo? **PAG. 17**

Come si attiva il Dossier formativo individuale? **PAG. 17**

Quali sono i requisiti per la compilazione del Dossier formativo individuale? **PAG. 17**

Come si attiva il Dossier formativo di gruppo? **PAG. 18**

Quali vantaggi in termini di crediti comporta la compilazione del Dossier formativo sul portale CoGeAPS? **PAG. 18**

COPERTURA ASSICURATIVA IN MATERIA ECM

PAG. 19

OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

PAG. 20

BIBLIOGRAFIA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PAG. 21

ALLEGATI

• Allegato 1. Elenco professioni sanitarie con obbligo ECM; **PAG. 25**

• Allegato 2. Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM; **PAG. 27**

• Allegato 3. Aree e obiettivi formativi per ECM. **PAG. 28**

GUIDA AL PORTALE COGEAPS

PAG. 32

FAQ

PAG. 36



**Chi è destinatario dell'obbligo ECM? Quando inizia l'obbligo per il professionista?**

Tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente [Allegato 1 in fondo all'opuscolo] sono destinatari dell'obbligo ECM.

Come da Legge 3/2018, art.4, gli Ordini delle professioni sanitarie sono:

- medici-chirurghi e odontoiatri;
- veterinari;
- farmacisti;
- biologi;
- fisici;
- chimici;
- professioni infermieristiche;
- professione di ostetrica;
- tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Per i professionisti che prima della Legge 3/2018 non avevano l'obbligo di acquisire crediti ECM (es. chimici e fisici), la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 27 settembre 2018 prevede che i professionisti iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie siano comunque soggetti all'obbligo formativo, che per il triennio 2023-2025 prevede l'acquisizione di 150 crediti entro il 31 dicembre 2025.

Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del DLgs 502/1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine. Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per gli anni residui del triennio formativo in corso. A tal fine, il debito formativo viene calcolato dividendo per tre il numero di crediti previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.



Quanti crediti si devono acquisire?

L'obbligo formativo è triennale e viene stabilito con deliberazione della Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC). **Per il triennio 2023-2025 è stato definito un debito formativo di 150 crediti**, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Inoltre, si approva l'estensione a tutti i professionisti della salute implicati nell'emergenza Covid del bonus di 50 crediti ECM per il triennio 2020-2022. Secondo l'art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge dell'11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

Come si acquisiscono i crediti formativi?

I crediti formativi possono essere acquisiti attraverso:

- **partecipazione ad eventi formativi organizzati dai provider accreditati;**
- **attività di docenza in eventi formativi accreditati ECM;**
- **attività di tutoraggio per eventi formativi accreditati ECM;**
- **attività di formazione individuale.**

Non possono essere maturati più di 50 crediti per la partecipazione a un singolo evento formativo.

Come si acquisiscono i crediti in caso di docenza in eventi accreditati ECM?

Per l'attività di **docenza** in eventi accreditati ECM è previsto **1 credito ogni 20 minuti di docenza**.

Il professionista sanitario può partecipare a un evento in qualità sia di docente/ relatore sia di tutor; in questo caso i crediti per i due ruoli vengono sommati, secondo i rispettivi criteri previsti per il ruolo ricoperto, e vengono comunicati a CoGeAPS con il ruolo di "docente", rispettando comunque il limite massimo di assegnazione di 50 crediti per singolo evento formativo.

Nel caso in cui un docente nello stesso anno solare partecipi a più edizioni dello stesso evento con il ruolo di docente (docente/tutor/relatore) o nel ruolo di discente, ai fini della certificazione può acquisire i crediti per entrambi i ruoli per una sola volta per ciascun ruolo, anche se nell'anagrafe del CoGeAPS risultano registrate tutte le occorrenze.

I docenti possono collaborare alla stesura della prova di verifica dell'apprendimento o di una parte di essa, ove prevista, sotto il coordinamento del Responsabile scientifico dell'evento.

In questo caso il docente non può partecipare all'evento con il ruolo di discente. Se invece il docente non ha partecipato alla stesura della prova di verifica dell'apprendimento, può partecipare all'evento come discente o come moderatore, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste per i discenti.

Nel caso in cui la prova di verifica dell'apprendimento sia in forma di questionario e il docente abbia collaborato alla stesura del questionario in misura non superiore al 25% dell'intera prova, il docente può partecipare all'evento come discente; tuttavia, nella valutazione dell'apprendimento devono essere escluse dal conteggio delle risposte corrette tutte le risposte date alle domande che sono state predisposte dal docente stesso.

**Che cosa si intende per attività di formazione individuale?**

Le attività di formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:

- **attività di ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche; studi e ricerca; corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica)**
- **tutoraggio individuale;**
- **attività di formazione individuale all'estero;**
- **attività di autoformazione.**

Per il **triennio 2023-2025** (salvo modifiche) i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione e per la partecipazione ai corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.

Per il riconoscimento e l'inserimento dei crediti per le attività di formazione individuale, il professionista sanitario deve inoltrare la richiesta utilizzando il modulo specifico per ciascuna tipologia e presentando la documentazione attestante l'attività svolta. La richiesta va trasmessa – previa iscrizione – tramite il portale del CoGeAPS, salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza. La competenza per il riconoscimento dei crediti formativi per attività di formazione individuale è degli Ordini professionali.



Che cosa si intende per attività di ricerca scientifica e come funziona l'assegnazione di crediti?

Ai fini del riconoscimento dei crediti ECM sono ammesse tre tipologie di attività di ricerca scientifica.

Pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

- **3 crediti**, se primo, secondo nome e/o ultimo nome;
- **1 credito**, se altro nome.

Studi e ricerche

I professionisti sanitari che partecipano a:

- ricerche e studi clinici sperimentali e non su: farmaci; dispositivi medici; attività assistenziale;
- revisioni sistematiche o produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private, da Società scientifiche e da Associazioni tecnico scientifiche;

maturano il diritto al riconoscimento dei crediti ECM.

Per ottenere il riconoscimento, il professionista deve allegare:

- copia del protocollo dell'attività di studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dalla quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori;
- documentazione che attesti il rispetto della procedura di approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente di riferimento, dell'assenza di conflitto di interessi e della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista.

A conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, sono riconosciuti:

- **5 crediti** per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;
- **10 crediti** per una durata delle suddette attività superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
- **20 crediti** per una durata delle suddette attività oltre i dodici mesi.

Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica

I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:

- Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
- Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
- Società scientifiche.

Per il **triennio 2023-2025** (salvo modifiche) i crediti maturabili tramite le **attività di formazione individuale** (fra cui rientrano le attività di ricerca scientifica) **non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale**, tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze e con le attività di moderazione e di responsabile scientifico. Per il riconoscimento e inserimento dei crediti per attività di ricerca scientifica, il professionista sanitario deve inoltrare la richiesta utilizzando il modulo specifico e presentando la documentazione attestante l'attività svolta. La richiesta va trasmessa – previa iscrizione – tramite il portale del CoGeAPS, salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza. La competenza per il riconoscimento dei crediti formativi per attività di formazione individuale è degli Ordini professionali. Per le pubblicazioni scientifiche, il professionista sanitario deve presentare anche una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti l'indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo Scopus e Web of Science/Web of Knowledge della singola pubblicazione.



Come funziona l'assegnazione di crediti per attività di tutoraggio individuale?

I **professionisti sanitari** che svolgono **attività di tutoraggio individuale** in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale maturano il diritto al riconoscimento di **1 credito formativo ogni 15 ore di attività**. Lo stesso riconoscimento è valido anche per i Coordinatori/Direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie di cui alla nota 7, nonché per il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale. Per il triennio 2023-2025 (salvo modifiche) i crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale (fra cui rientrano le attività di tutoraggio individuale) non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze. La richiesta di riconoscimento dei crediti ECM dovrà essere presentata accedendo all'area riservata presente nel portale COGEAPS, seguendo la procedura informatica dedicata.

Che cosa si intende per attività di formazione individuale all'estero e come funziona l'assegnazione di crediti?

Le attività formative svolte all'estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento diretto e personale delle esperienze straniere che stimoli un'effettiva e adeguata comparazione interculturale.

Formazione individuale svolta all'estero presso enti inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF)

Per ogni attività formativa non erogata da provider e svolta all'estero presso enti inseriti – da parte della Commissione nazionale per la formazione continua – nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) viene riconosciuto il **100% dei crediti formativi** (qualora indicati), **fino a un massimo di 50 crediti per evento**. La specifica Sezione V della CNFC valuta le istanze secondo le seguenti modalità:

- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM;
- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate informazioni sul numero dei crediti né sul numero delle ore di formazione, non è possibile attribuire crediti formativi.

Le attività di formazione a distanza individuale erogate da soggetti inseriti nella lista degli Enti Esteri di Formazione sono riconosciute solo se non derogano al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste dal Manuale. Il riconoscimento è subordinato al parere positivo della Commissione nazionale per la formazione continua.



Formazione individuale svolta all'estero presso enti non inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF)

Le attività di formazione individuale **svolte all'estero**, nell'ambito di un programma di formazione professionale continua straniero presso enti non inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF), in uno dei paesi stranieri indicati nella Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:

- nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all'estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti, fino, in ogni caso, a un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
- nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di 1 credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, a un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
- nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore;
- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano riportate informazioni né sul numero dei crediti né sul numero delle ore di formazione, non è possibile attribuire crediti formativi.

Le attività di formazione a distanza presso enti non inseriti nella LEEF non vengono considerate come formazione individuale all'estero e quindi non danno diritto al riconoscimento di crediti formativi. Per il triennio 2023-2025 (salvo modifiche) i crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale (fra cui rientrano le attività di formazione individuale all'estero) non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze.

**Che cosa si intende per attività di autoformazione e come funziona l'assegnazione di crediti?**

L'attività di autoformazione consiste:

- nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali, non accreditati come eventi formativi ECM;
- l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di alta specializzazione.

Per il triennio 2023-2025 (salvo modifiche) il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo **formativo triennale** valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Si riconosce 1 credito per ogni ora di autoformazione. Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Come avviene il riconoscimento e la registrazione dei crediti per attività di formazione individuale?

Per il riconoscimento e inserimento dei crediti per attività di formazione individuale, il professionista sanitario deve inoltrare la richiesta utilizzando i moduli specifici e presentando la documentazione attestante l'attività svolta. La richiesta va trasmessa – previa iscrizione – tramite il portale del CoGeAPS, salvo diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza. La competenza per il riconoscimento dei crediti formativi per attività di formazione individuale è degli Ordini professionali.

Per le pubblicazioni scientifiche, il professionista sanitario deve, all'interno del portale del COGEAPS, indicare il codice identificativo Scopus e Web of Science/Web of Knowledge della singola pubblicazione.

La richiesta di riconoscimento dei crediti ECM dovrà essere presentata accedendo all'area riservata presente nel portale COGEAPS, seguendo la procedura informatica dedicata.



La riduzione dell'obbligo formativo per il triennio 2023/2025 viene applicata:

- 1. nella misura di **30 crediti**, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- 2. nella misura di **15 crediti**, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
- 3. nella misura di **20 crediti**, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
- 4. nella misura di **30 crediti**, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del triennio.

Le riduzioni di cui ai punti 1 o 2 sono cumulabili con quelle dei punti 3 e 4.

Ulteriori riduzioni possono essere applicate secondo quanto disposto in caso di "Esoneri ed esenzioni".

I crediti maturati durante i periodi di esenzione non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale. Per il triennio formativo in corso il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza (si intendono inclusi i docenti i relatori e tutor), attività di moderazione e di responsabile scientifico in eventi ECM ovvero mediante le attività di "formazione individuale". Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.



Come verranno calcolate le riduzioni per il triennio 2023-2025?

Per il triennio appena iniziato bisogna attendere comunicazioni da parte della Commissione Agenas.

E' attiva la riduzione di:

- **20 crediti** per il triennio 2023-2025 se esiste la coerenza almeno del 70% del dossier formativo fra la formazione programmata e quella realizzata ed il dossier è stato realizzato nel triennio 2020 - 2022.

In quali situazioni si può ottenere un esonero? Come viene calcolato? Come si richiede?

L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario e costituisce una **riduzione dell'obbligo formativo individuale** triennale durante la frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari (l'esonero non attribuisce crediti). Il professionista può farne richiesta utilizzando lo specifico modulo (Allegato IX del Manuale), da trasmettere - previa iscrizione - attraverso il portale del CoGeAPS.

La misura dell'esonero dall'obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di 1/3 per ciascun anno di frequenza ai seguenti corsi e nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero:

- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni;
- corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli;
- corso di specializzazione in psicoterapia per medici e psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509. Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della Legge 15 maggio 1997, n. 127;
- corso di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del DLgs 502/1992 e successiva rivalidazione degli stessi
- corsi per il rilascio dell'attestato di micologo ai sensi del Decreto del Ministero della sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".

Eventuali altri corsi universitari - sempre nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno - danno luogo a una riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza. In casi non indicati nell'elenco, la misura dell'esonero è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell'ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero. In nessun caso l'esonero può eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.



La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito all'anno di maggiore frequenza; il professionista sanitario può tuttavia scegliere l'anno di attribuzione dell'esonero a condizione che in quell'anno la frequenza sia stata di almeno 3 mesi. Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero vengono comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale. Gli Ordini sono competenti alla valutazione delle istanze di esonero dei propri iscritti previste dal Manuale. Su richiesta presentata dal professionista sanitario con specifico modulo, la Commissione nazionale per la formazione continua valuta le istanze di esonero non espressamente normate dal Manuale, applicando le misure medesime di calcolo di cui sopra.

In quali situazioni si può ottenere l'esenzione? Come viene calcolata? Come si richiede?

L'esenzione è una riduzione dell'obbligo formativo in determinati casi di sospensione dell'attività professionale, incompatibili con una regolare fruizione dell'offerta formativa. È un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve farne richiesta utilizzando lo specifico modulo (Allegato X del Manuale) e trasmetterlo – previa iscrizione – tramite il portale del CoGeAPS.

È possibile chiedere l'esenzione dall'obbligo formativo triennale nei seguenti casi, attestati o autocertificati:

- congedo maternità e paternità (DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni)
- congedo parentale e congedo per malattia del figlio (DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- congedo per adozione e affidamento preadottivo (DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (DLgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
- assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- richiamo alle armi come previsto dal DLgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art. 3 bis, comma 11, DLgs 502/1992 e successive modifiche e integrazioni);
- aspettativa per cariche pubbliche elettive (DLgs 29/1993 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 Legge 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis, comma 2 bis, DLgs 502/1992 e successive modifiche e integrazioni);
- aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco/ aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero;
- congedo straordinario per assistenza familiari disabili (Legge 104/1992);
- professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale.



Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili. L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell'esenzione ove coincidente con l'anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo. L'esenzione non può in alcun caso eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM. Nel sistema anagrafico CoGeAPS, l'esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell'attività professionale di cui all'istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l'attività professionale nel mese x dell'anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

COME E DA CHI VENGONO VALUTATE LE ISTANZE DI ESENZIONE ED ESONERO?

Gli Ordini sono competenti alla valutazione delle istanze di esenzione e di esonero dei propri iscritti previste dal Manuale. Su richiesta presentata dal professionista sanitario con specifico modulo (Allegato XI del Manuale), la Commissione nazionale per la formazione continua valuta le istanze di esenzione non espressamente previste dal Manuale.

INFORMAZIONI SUL PROPRIO DEBITO FORMATIVO E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

Come può il professionista conoscere il proprio debito formativo e la propria situazione?

In qualsiasi momento il professionista sanitario può conoscere i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo, tramite l'accesso - previa iscrizione - all'anagrafe nazionale del CoGeAPS. Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l'attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del CoGeAPS. Avvalendosi delle anagrafi gestite dal CoGeAPS, l'Ordine di appartenenza del professionista, ente competente per il rilascio dell'attestazione, predispone un attestato come da modello in Allegato II del Manuale.

Chi certifica i crediti? Come fa il professionista a sapere se è certificabile?

Al termine del triennio formativo di riferimento, il professionista sanitario può richiedere al proprio Ordine di appartenenza l'eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del relativo triennio. Avvalendosi delle anagrafi gestite dal CoGeAPS, l'Ordine di appartenenza del professionista, ente competente per il rilascio della certificazione, predispone il certificato.



Come capire se si è in regola con il debito formativo dei vari trienni?

Controlla la tua posizione sul portale CoGeAPS, effettuando il login su <https://application.cogeaps.it/login>. Selezionando i vari trienni formativi puoi verificare se i crediti maturati risultano in numero uguale o superiore rispetto ai crediti previsti.

La recente delibera n. 1/2025 del 3 luglio 2025 emanata da parte di Agenas ha chiarito che è possibile attuare un sistema di compensazione dei crediti tra i vari trienni per essere in regola con il proprio debito formativo specificando che:

- viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per acquisire crediti ECM mancanti per il triennio 2020-2022;
- si possono utilizzare i crediti maturati nel triennio 2023-2025 per recuperare i debiti per i trienni precedenti entro il 30 giugno 2026;
- è possibile utilizzare fino al 31 dicembre 2028 i cosiddetti “crediti compensativi” per sanare debiti relativi ai trienni pregressi.

Come funziona il sistema compensativo?

I “crediti compensativi” sono quei crediti ECM che risultano in eccedenza rispetto all’obbligo formativo individuale di un triennio, e che possono essere usati per colmare i debiti formativi dei trienni in cui il professionista non è certificabile, ovvero i debiti risultanti nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022.

Al fine di garantire una maggiore flessibilità e un’adeguata gestione dei crediti formativi, la certificazione dei singoli trienni viene determinata sulla base dei crediti complessivamente maturati nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025.

In sostanza, se il totale dei crediti effettivamente maturati nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022 e 2023-2025 risulti superiore al totale dei crediti richiesti per i medesimi periodi, il singolo professionista può definirsi “certificabile”, ovvero in regola con il proprio debito formativo. Gli Ordini professionali, tramite CoGeAPS, useranno i crediti eccedenti per compensare automaticamente i debiti ECM nei trienni precedenti, mettendo quindi in atto il sistema di compensazione.

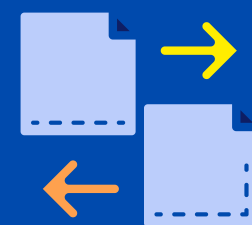
Qualora invece il totale dei crediti effettivamente maturati nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 risulti minore del totale dei crediti richiesti per i medesimi periodi, il singolo professionista risulta “non certificabile”, ovvero non in regola con il proprio debito formativo. La compensazione quindi non può avvenire.

Cosa può fare il professionista che non risulti in regola con il proprio debito formativo relativo ai trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022?

Qualora il totale dei crediti maturati nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 non risultasse sufficiente a soddisfare l’obbligo formativo, il professionista può utilizzare i crediti maturati attraverso corsi di formazione nel triennio 2026-2028 per sanare la sua posizione, a patto che i crediti maturati siano sufficienti a soddisfare sia l’obbligo formativo del triennio 2026-2028, sia a compensare i crediti mancanti dei trienni precedenti.

Si possono trasferire i crediti acquisiti da un triennio a quello precedente?

Sì. Fino al 30 giugno 2026, cliccando sulla voce “spostamento crediti” nella propria pagina CoGeAPS, è consentito lo spostamento manuale solo dei crediti acquisiti nel triennio 2023-2025 al triennio 2020-2022. Per i trienni precedenti al 2020 è comunque possibile utilizzare i crediti compensativi. Questo sistema dimostra la volontà da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) di tenere conto delle difficoltà formative dovute alla pandemia e di favorire il recupero del debito formativo attraverso una certa flessibilità.



Come può il professionista (discente o docente) tutelarsi nel caso di mancato, incompleto o inesatto rapporto dell'evento da parte del provider?

Nel caso in cui il professionista sanitario che ha partecipato all'evento come discente o docente e ha diritto al riconoscimento dei crediti previsti per l'attività formativa frequentata, non sia stato inserito o sia stato inserito in maniera incompleta o inesatta nel rapporto dell'evento trasmesso a CoGeAPS, lo stesso deve rivolgersi al provider per verificare lo stato dell'invio del rapporto. Qualora il provider non ottemperi all'invio corretto del rapporto nonostante il sollecito del professionista, ferma restando la responsabilità amministrativa del provider, il professionista può rivolgersi al CoGeAPS trasmettendo le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider e richiedendo l'inserimento manuale dei propri crediti via mail all'indirizzo ecm@cogeaps.it. CoGeAPS informa contestualmente l'Ente accreditante, il quale, eseguite le verifiche di competenza sullo stato di attività del provider, autorizza o meno il CoGeAPS all'inserimento manuale.

Per presentare l'istanza di registrazione manuale dei crediti devono sussistere le seguenti condizioni:

- l'evento deve risultare inserito nel portale ECM dell'Ente accreditante;
- il professionista sanitario (discente o docente) deve presentare le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider;
- il professionista sanitario (discente o docente) deve rilasciare un'autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 nella quale specifica • nome e numero identificativo del provider • titolo e numero identificativo dell'evento, ed eventuale numero di edizione;
- luogo e data in cui si è svolto il corso di formazione • di avere partecipato all'evento – e, nel caso del discente, di avere superato il test di valutazione ove previsto – e di avere diritto al riconoscimento dei relativi crediti, specificando: Ente accreditante, obiettivo formativo, eventuale reclutamento, ruolo (docente/relatore/tutor, partecipante), data acquisizione crediti, cioè la data di fine evento oppure la data di svolgimento della prova di apprendimento, se diversa dalla data di fine evento;
- il professionista sanitario (discente o docente) deve produrre l'attestato di partecipazione al corso di cui richiede l'inserimento dei crediti, in originale o in copia conforme.



Cos'è il Dossier formativo?

Il Dossier formativo costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario **programma e verifica il proprio percorso formativo**, alla luce del proprio profilo professionale e della propria posizione, sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza. La Commissione nazionale per la formazione continua stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del Dossier formativo (Delibera della CNFC del 4 novembre 2016, modificata e integrata con Delibera del 14 dicembre 2017), che è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l'offerta formativa da parte dei provider. Il Dossier formativo può essere:

- **individuale**: viene costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del CoGeAPS, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale. I singoli professionisti possono procedere ad attivare il Dossier formativo individuale tenendo a riferimento anche l'offerta formativa aziendale;
- **di gruppo**: è l'espressione della coerenza dell'offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende e dagli Ordini, e le rispettive Federazioni nazionali

Come si attiva il Dossier formativo individuale?

Il Dossier formativo individuale viene costruito in autonomia dal singolo professionista, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale. Il professionista sanitario può attivare il Dossier formativo individuale facendo riferimento anche all'offerta formativa aziendale. Per l'attivazione, il professionista deve accedere alla propria scheda sul portale del CoGeAPS e selezionare Dossier formativo individuale.

La compilazione del Dossier formativo individuale è facoltativa; la sua compilazione, tuttavia, dà diritto a un bonus di crediti, pari a 30, nel debito formativo del triennio corrente e a una riduzione di 20 crediti nel debito formativo del triennio formativo successivo.

Quali sono i requisiti per la compilazione del Dossier formativo individuale?

Il Dossier formativo individuale deve rispettare alcuni requisiti:

- deve essere costruito in autonomia dal singolo professionista, accedendo alla propria scheda sul portale del CoGeAPS
- deve essere coerente con la professione esercitata dal professionista sanitario che lo attiva;
- deve essere costruito programmandola formazione in base agli obiettivi contenuti nelle tre aree di riferimento previste;
 1. obiettivi formativi tecnico-professionali;
 2. obiettivi formativi di processo;
 3. obiettivi formativi di sistema;
- relativamente alle aree nelle quali si individuano gli obiettivi formativi di riferimento, deve esserci coerenza pari ad almeno il 70% fra il Dossier formativo programmato e quello effettivamente realizzato.

Si rammenta che le percentuali di realizzazione di più Dossier da parte dello stesso professionista non sono cumulabili; per ottenere il bonus nel credito formativo è quindi necessario il raggiungimento di tale requisito di coerenza in almeno un Dossier formativo.

**Come si attiva il Dossier formativo di gruppo?**

Per l'attivazione, il professionista deve accedere alla propria scheda sul portale del CoGeAPS e selezionare Dossier formativo di gruppo; questa deve tuttavia essere preliminarmente attivata tramite la richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione nazionale per la formazione continua da parte dei soggetti abilitati (di cui alla Delibera della CNFC del 4 novembre 2016, modificata e integrata dalla successiva Delibera del 14 dicembre 2017, all'art. 3, lettera B)

La compilazione del Dossier formativo di gruppo sul portale del CoGeAPS è facoltativa.

Quali vantaggi in termini di crediti comporta la compilazione del Dossier formativo sul portale CoGeAPS?

È quantificato in **50 crediti formativi**,

- **di cui 30 assegnati** nel triennio 2023-2025 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio.
- **gli ulteriori 20 crediti** di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza.

Soltanto una volta nell'anno solare ha la possibilità di modificare il proprio dossier al fine di adeguarlo a possibili mutamenti di ruolo e di incarico e/o a particolari esigenze formative sopravvenute.

Il bonus previsto per la realizzazione del Dossier formativo, sia individuale sia di gruppo, è unico; non è duplicabile per ogni Dossier costruito o partecipato dal professionista sanitario. Nel caso di esonero o esenzione per l'intero triennio, il Dossier formativo viene considerato come non soddisfatto.



ECM: nessuna copertura assicurativa se non si è in regola con il 70% del credito formativo triennale

A prevederlo è un emendamento approvato definitivamente dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR). L'emendamento riguarda l'articolo 10 della legge Gelli, che prevede l'obbligo assicurativo per gli esercenti la professione sanitaria, ed andrà a decorrere dal triennio formativo 2023-2025.

Dopo l'ok della Camera anche il Senato, in data 23 dicembre 2021, ha votato la fiducia posta dal Governo sul testo, approvandolo, in via definitiva, in sede di conversione in legge del DL 152/2021: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".

Tra le misure adottate, che hanno quindi a tutti gli effetti valore di legge dal momento dell'entrata in vigore, un'importante novità per tutti i professionisti sanitari: a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, chi non è in regola con almeno il 70% dell'obbligo formativo previsto dal programma di formazione continua in medicina (programma ECM), non sarà protetto dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso.

Quanto sopra è stato specificatamente previsto da un emendamento all'articolo 38- bis e correlato alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento ed allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario.

In pratica l'efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio (si inizierà dal triennio formativo 2023- 2025) in materia di formazione continua in medicina – ECM, processo attraverso il quale il professionista sanitario si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario ed al proprio sviluppo professionale.

Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in base all'art.10 della legge "Gelli" sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all'interno di esse in regime di libera professione.

La verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima del 01/04/2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell'art.73 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell'evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all'Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S., salvo eventuali ulteriori proroghe stabilite dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.



OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

In ottemperanza all'art. 162 (Formazione) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n° 101, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato in data 12/11/2021 una delibera in materia di radioprotezione del paziente. Nello specifico, di nostro interesse per il triennio 2020-2022 sono il comma 2 ed il comma 4 che così recitano:

2. I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

4. I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

In sintesi, è previsto l'obbligo di aggiornamento specifico di tutti i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all'esposizione rispetto alla formazione in materia di radioprotezione, che deve rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio. Per poter conteggiare nelle percentuali suindicate i crediti ECM conseguiti dai professionisti coinvolti da tale obbligo, gli eventi devono essere accreditati dai provider nell'obiettivo specifico riferito alla "radioprotezione del paziente", ricompreso nel n° 27: "Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione"; i provider dovranno poi selezionare, nell'ambito dell'obiettivo n° 27, la voce "evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d.lgs. 101 del 2020". Considerato che tale funzione è operativa da poco sul sistema AgeNaS, la Commissione dà ai professionisti sanitari la possibilità di "recuperare" i crediti precedentemente acquisiti da eventi che il provider, al momento dell'accREDITamento, non aveva potuto selezionare con la specifica voce indicando, in modo autonomo, all'interno del portale CoGeAPS o della relativa app per dispositivi mobili quelli riconducibili alla materia della radioprotezione del paziente.

La Commissione Nazionale ECM dispone inoltre che, entro un limite massimo del 50%, arrotondato all'unità intera inferiore, i crediti previsti per l'obbligo in materia di radioprotezione potranno essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con l'autoformazione non può in ogni caso superare il 20% dei crediti totali del triennio. Ad es., se un Infermiere e/o un Infermiere Pediatrico deve acquisire i 120 crediti ECM nel corso del triennio 2020-2022 (contando sul "Bonus Covid" di 30 crediti), 12 di essi dovranno riguardare eventi che riguardano la radioprotezione, di cui 6 potranno essere acquisiti tramite autoformazione.

In quest'ultimo caso il professionista sanitario è tenuto a precisare, tramite l'apposita funzione sulla piattaforma CoGeAPS, se l'attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020-2022, alla "radioprotezione del paziente ex art 162 D.Lgs. 101 del 2020".



BIBLIOGRAFIA

AgeNaS. Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario 2018:

<http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 384 del 13 agosto 1979. Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1979-08-20&atto.codiceRedazionale=079U0384&elenco30giorni=false

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-17&atto.codiceRedazionale=092G0108&ti_poSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

DLgs n. 502 del 30 dicembre 1992. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/07/094A0049/sg>

DLgs n. 29 del 3 febbraio 1993. Testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421":

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=pOKI4S6GsiZ49tLW-r6tDQ.ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-05-25&atto.codiceRedazionale=098A3857&elenco30giorni=false

Decreto Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686. Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-01-15&atto.codiceRedazionale=097G0014&elenco30giorni=false

Decreto Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, n. 509. Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/02/15/099G0072/sg>

DLgs 17 agosto 1999, n. 368. Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=qW3N11Sh+9E7PZm4WoVrHQ.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-10-23&atto.codiceRedazionale=099G0441&elenco30giorni=false

Decreto Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/01/04/099G0577/sg>



DPR 8 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-02-20&atto.codiceRedazionale=001G0049&elenco30giorni=false

DLgs n. 151 del 26 marzo 2001. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legislativo:2001-04-26;151!vig=> Decreto Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/11/12/004G0303/sg>

Decreto Ministero della salute 17 dicembre 2004. Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-02-22&atto.codiceRedazionale=05A01557&elenco30giorni=false

DLgs n. 81 del 9 aprile 2008. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg>

Decreto ministeriale 4 marzo 2009. Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-06-26&atto.codiceRedazionale=09A07172&elenco30giorni=false

DLgs n. 66 del 15 marzo 2010. Codice dell'ordinamento militare:

<http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-05-08&task=dettaglio&numgu=106&redaz=010G0089&tmstp=1274953468670>

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo 7 febbraio 2013. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria»:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-27&atto.codiceRedazionale=13A02503&elenco30giorni=true

D.Lgs 4 agosto 2016, n. 171. Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/03/16G00185/sg>



Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 novembre 2016, come modificata e integrata dalla successiva delibera del 14 dicembre 2017, che stabilisce le regole per la costruzione e la realizzazione del Dossier formativo per il triennio 2017-2019:

http://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_dossier_formativo_2018.pdf

Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018. Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/01/31/25/sg/pdf>

Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 27 settembre 2018 sul recupero dei crediti e sull'autoformazione nel triennio 2017-2019:

http://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_autoformazione_recupero_crediti_CNFC_27092018.pdf

Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018 che indica i paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale:

http://ape.agenas.it/documenti/normativa/delibera_paesi_stranieri_25102018.pdf

25/10/2018 - Delibera relativa all'obbligo formativo nel triennio 2017-2019 per le professioni sanitarie di chimico, fisico e biologo:

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/delibera_25_ottobre_2018.pdf

Delibera del 25 luglio 2019 relativa alla riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017:

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_eventi_sismici_07_2019.pdf

Delibera del 10 giugno 2020 sull'obbligo formativo per la professione dello Psicologo

https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_psicologi_10_06_2020.pdf

Delibera del 4 febbraio 2021 rivolta ai professionisti sanitari in quiescenza

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_professionisti_sanitari_quiescenza_04_02_2021.pdf

Delibera del 23 settembre 2021 in materia di dossier formativo

https://ape.agenas.it/documenti/Delibera_Dossier_Formativo_2021.pdf

Delibera del 12 novembre 2021 relativa all'obiettivo specifico riferito alla radioprotezione del paziente

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_radioprotezione_11_2021.pdf

Delibera del 24 febbraio 2022 in materia di vaccini e strategie vaccinali con bonus per il triennio formativo 2023-2025

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_vaccini_02_2022.pdf

Delibera del 24 marzo 2022 sull'assolvimento dell'obbligo ECM da parte degli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art. 1 del D.M. 9 agosto 2019

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_elenchi_speciali_03_2022.pdf



Delibera dell'8 giugno 2022 di modifica del par. 3.1 "Formazione individuale" e ss del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf

Delibera 8 giugno 2022 in materia di "Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)"

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_good_clinical_practice_08_06_2022.pdf

Delibera dell'8 giugno 2022 in riferimento al bonus crediti ECM ex art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_Bonus_Crediti_08_06_2022.pdf

Delibera dell'8 giugno 2022 relativa alla modifica del punto 11 "DOCENTI, TUTORING E ALTRI RUOLI" del documento "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM"

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_Crediti_Docenti_08_06_2022.pdf

Delibera del 10 novembre 2023 sull'obbligo formativo triennio 2023/2025 e spostamento crediti.

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Obbligo_formativo-signed_signed.pdf

Delibera del 10 novembre 2023 sull'obbligo formativo dei massofisioterapisti di cui all'art. 5 del D.M 9 agosto 2019.

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/4_Delibera_Massofisioterapisti_15bis-signed_signed.pdf

Delibera del 10 novembre 2023 sulla riduzione dell'obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei comuni coinvolti dall'emergenza dovuta agli eventi alluvionali, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_alluvioni%2020231026.pdf

Delibera del 13 novembre 2023 in riferimento a Tematiche di interesse nazionale

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/delibera_tematica_interesse_nazionale.pdf

Delibera del 22 gennaio 2024 sulla riduzione dell'obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei Comuni coinvolti dall'emergenza dovuta agli eventi alluvionali, di cui alla delibera del consiglio dei ministri del 3 novembre 2023

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/delibera_CNFC_numero_1_del_2024.pdf

Delibera n. 1/2025 del 3 luglio 2025 per il recupero del debito formativo 2020-2022 e in materia di "crediti compensativi"

<https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/delibera-crediti-compensativi.pdf>

**Allegato 1. ELENCO PROFESSIONI SANITARIE con obbligo ECM (aggiornamento marzo 2019)**

Professione	Codice
Medico chirurgo	1
Odontoiatra	2
Farmacista	3
Veterinario	4
Psicologo	5
Biologo	6
Chimico	7
Fisico	8
Assistente sanitario	9
Dietista	10
Educatore professionale	11
Fisioterapista	12
Igienista dentale	13
Infermiere	14
Infermiere pediatrico	15
Logopedista	16

**Allegato 1. ELENCO PROFESSIONI SANITARIE con obbligo ECM (aggiornamento marzo 2019)**

Professione	Codice
Ortottista/ assistente di oftalmologia	17
Ostetrica	18
Podologo	19
Tecnico audiometrista	20
Tecnico audioprotesista	21
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	22
Tecnico della prevenzione nell'ambiente dei luoghi di lavoro	23
Tecnico della riabilitazione psichiatrica	24
Tecnico di neurofisiopatologia	25
Tecnico ortopedico	26
Tecnico sanitario di radiologia medica	27
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	28
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	29
Terapista occupazionale	30



	Verifiche	Crediti
Docenza o relazioni a eventi residenziali e FAD accreditati: • docenze/relazioni/tutoring a eventi FAD sincroni e asincroni • preparazione di materiale durevole per eventi FAD e registrazioni per l'erogazione di un videocorso FAD (docenza) (tipologie "7. FAD con strumenti informatici/cartacei" e "8. E-learning - FAD")	Documentazione attestata dal Provider	1 credito ogni 20 minuti di docenza o relazione
• Tutoring in training individualizzato (FSC) • Coordinatore/Resp. scientifico di attività di FSC per attività di coordinamento gruppi o attività e/o di valutazione apprendimento	Documentazione attestata dal Provider	1,5 crediti/ora (ora non frazionabile)
Responsabile scientifico in eventi Res e FAD sincroni, asincroni e blended	Documentazione attestata dal Provider	20% crediti erogati ad evento
• Tutor d'aula in eventi accreditati (RES) • Tutor eventi FAD sincroni	Documentazione attestata dal Provider	1 credito/ora (ore non frazionabili)
Tutor FAD (tipologia "8. E-learning - FAD")	Documentazione attestata dal Provider	5 crediti/mese di tutoraggio (fino a un massimo di 30 crediti per evento)
Moderatore eventi Res e FAD sincroni per presentazione e supporto ai relatori	Documentazione attestata dal Provider	1 credito a sessione di moderazione



Allegato 3. AREE E OBIETTIVI FORMATIVI PER ECM

I 38 obiettivi formativi generali sono raggruppabili in tre aree:

- obiettivi formativi tecnico-professionali;
- obiettivi formativi di processo;
- obiettivi formativi di sistema.

OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI

Si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività. Gli eventi che programmano il loro conseguimento sono specificatamente rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza.

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica - tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali	10
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere	18
Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà	19
Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali	20
Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione	21
Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali	22
Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate	23
Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale	24
Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza	25



Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate	26
Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione	27
Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto	28
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment	29
Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali	34
Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali	35
Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, preparati, materiali ed articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza	36
Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell'informazione	37
Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni ed analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e degli incidenti rilevanti	38



OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO

Si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono ad operatori ed équipe che intervengono in un determinato segmento di produzione

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura	3
Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)	4
La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato	7
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale	8
Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera	9
Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali	11
Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure	12
Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria	13
Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo	14
Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti	15
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica - tossicologia con acquisizione di nozioni di processo	30



Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo

32

OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA

Si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi consentono la programmazione di eventi interprofessionali, destinati a tutti gli operatori.

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

1

Linee guida - protocolli - procedure

2

Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie

5

Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale

6

Etica, bioetica e deontologia

16

Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema

17

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica - tossicologia con acquisizione di nozioni di sistema

31

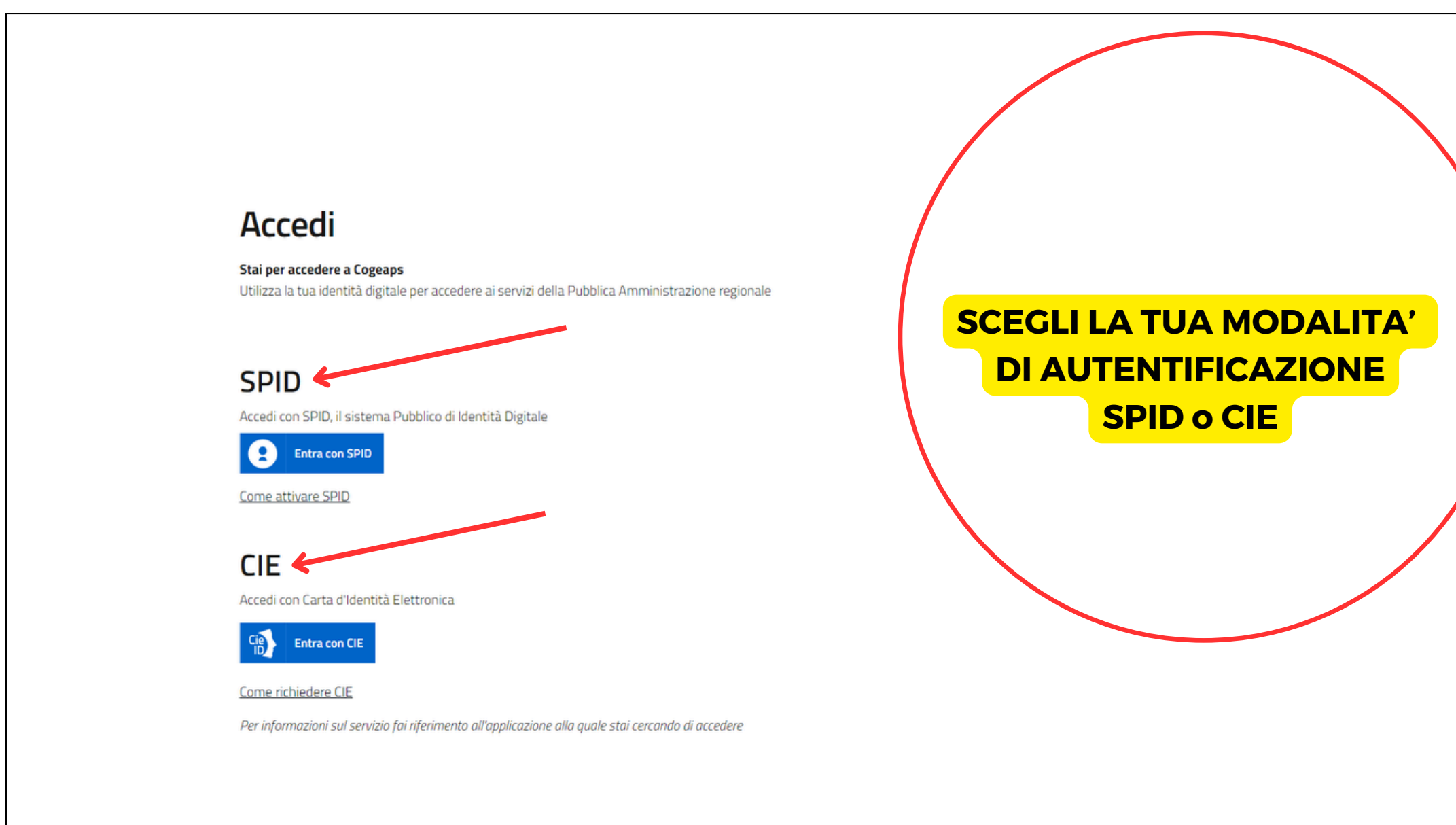
Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema

33

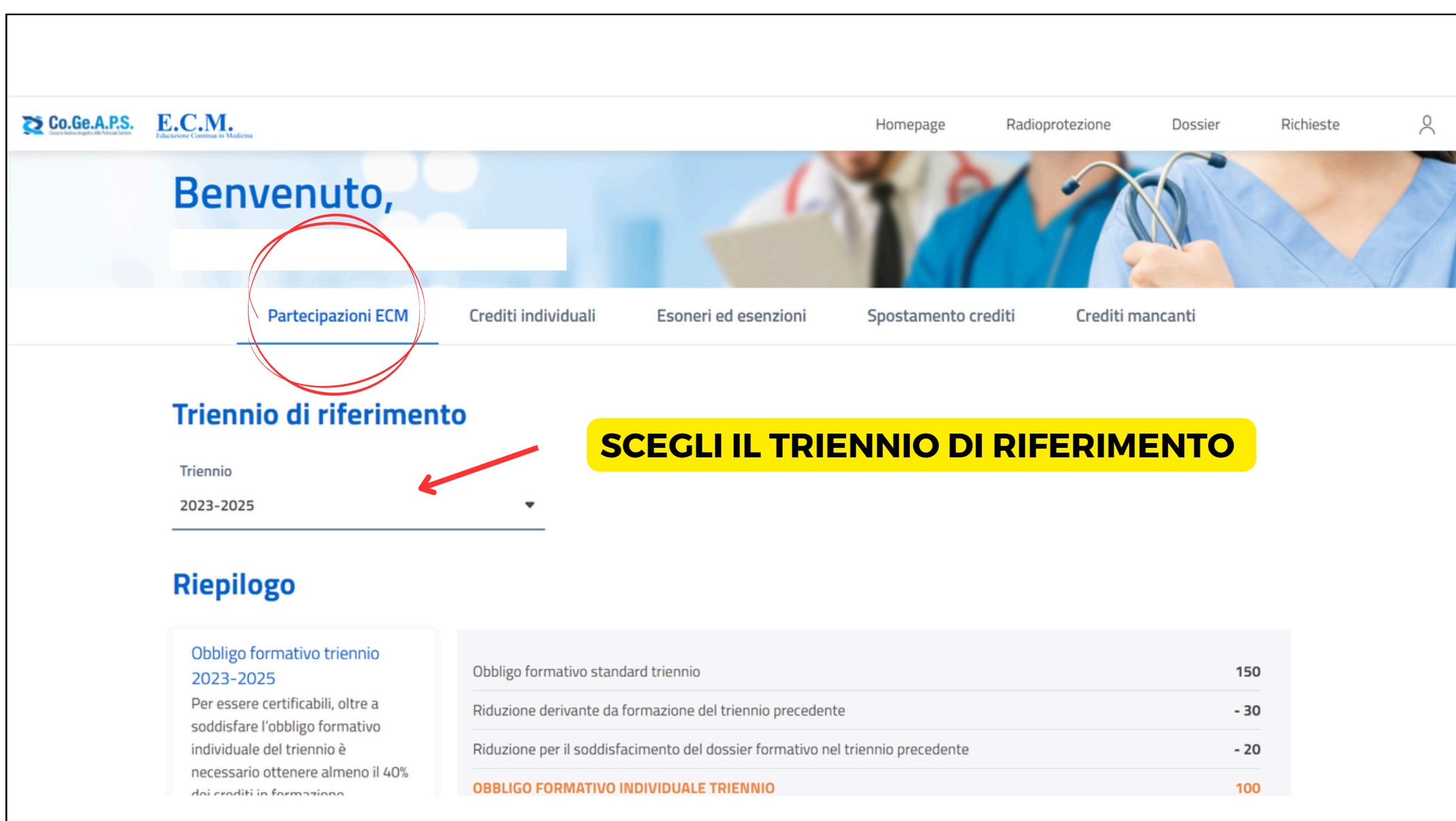


HOMEPAGE

1



2



2

Partecipazioni ECM

3

Partecipazioni ECM

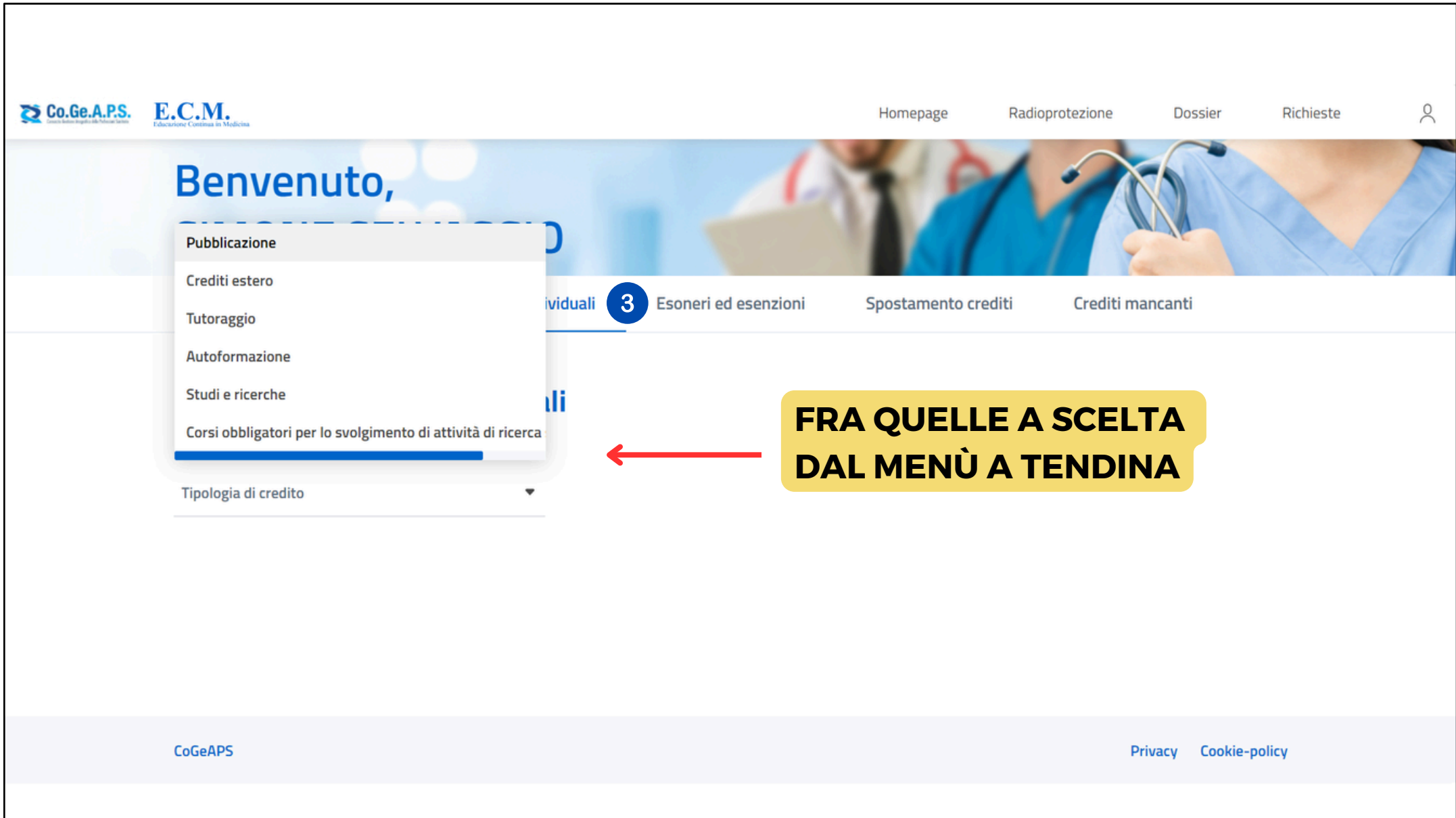
3

Crediti individuali

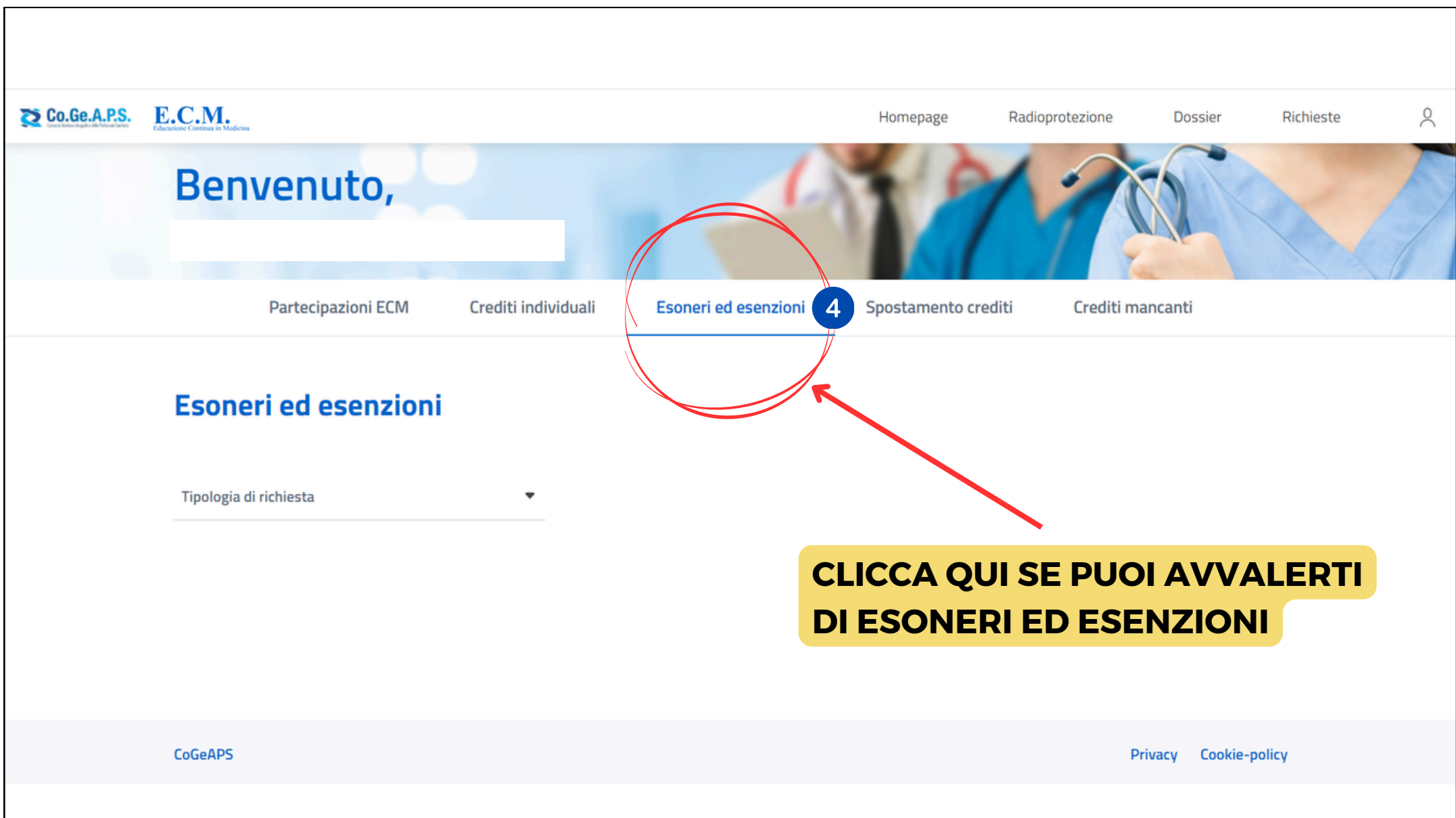




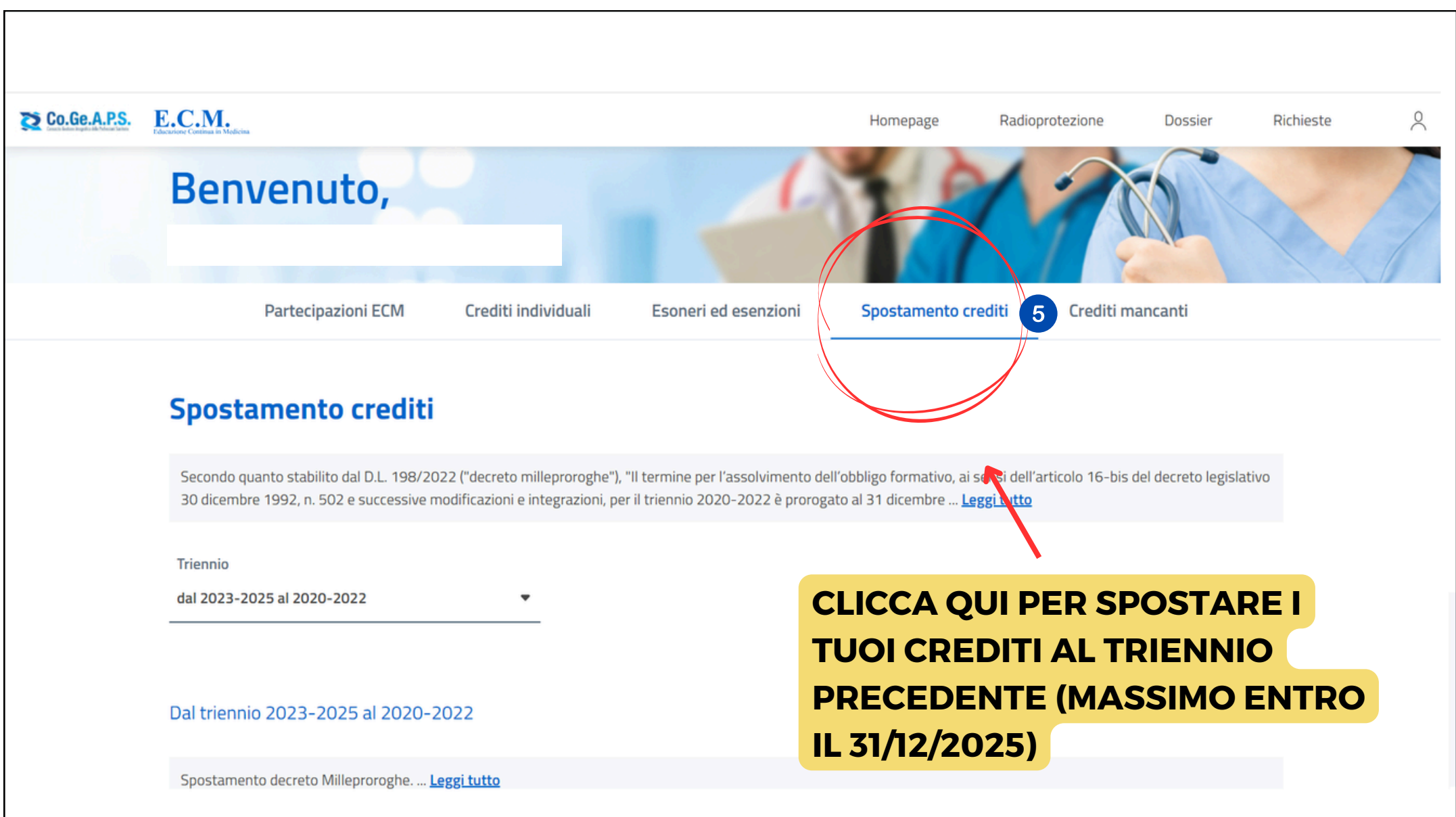
3 CREDITI INDIVIDUALI



4 ESONERI ED ESENZIONI



5 SPOSTAMENTO CREDITI





Co.Ge.A.P.S.
Consorzio Nazionale per la Formazione Continua in Medicina

E.C.M.
Educazione Continua in Medicina

HomepageRadioprotezioneDossierRichieste

Benvenuto,

Partecipazioni ECMCrediti individualiEsoneri ed esenzioniSpostamento creditiCrediti mancanti

6

CREDITI MANCANTI

Inserimento crediti mancanti

IN QUESTA FINESTRA POTRAI
SEGNALARE A COGEAPS IL
MANCATO INSERIMENTO DI
CREDITI DERIVANTI DA
UN'ATTIVITÀ FORMATIVA
FREQUENTATA

Identificazione eventoInformazioni professionista

**DA QUANDO DECORRE L'OBBLIGO?**

Decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di iscrizione all'Ordine.

PER COLORO CHE NON ERANO SOGGETTI AD ISCRIZIONE AD UN ORDINE/ALBO/COLLEGIO, PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 3/2018?

L'applicazione della Legge 3/2018 ha fatto sì che nelle anagrafiche Co.Ge.A.P.S. i professionisti fossero riconosciuti tutti come nuovi soggetti all'obbligo formativo, che dunque decorre, indipendentemente per tutti, dal 1 gennaio 2019. Tale "errore" non permette al professionista di visualizzare automaticamente le attività formative e i relativi crediti ECM effettuati in precedenza. Per questa ragione il Co.Ge.A.P.S. ha inserito, in fase di accesso all'area riservata, la possibilità di indicare una data diversa di decorrenza dell'obbligo formativo rispetto a quella in suo possesso.

Quindi:

1. Il professionista, quindi, potrà a sua scelta lasciare la data del 01/01/2019 (In questo caso i crediti conseguiti in precedenza non saranno riconosciuti ai fini del conseguimento del debito formativo, così come eventuali riduzioni per il triennio 2020-2022 – ciò porterà quindi a dover acquisire tutti i crediti ECM previsti per il nuovo triennio);
2. Oppure potrà indicare la data di conseguimento del titolo abilitante o di inizio attività. (In questo caso i crediti acquisiti in precedenza saranno tutti riconosciuti ai fini dell'obbligo formativo e si avrà diritto, se spettanti, a riduzioni per il nuovo triennio 2020-2022).

CREDITI NON ESISTENTI DEL DATABASE?

Se il professionista rileva disallineamenti nel numero di crediti attestati, si rivolge al provider per il rinvio degli stessi al Co.Ge.A.P.S. o, qualora il provider non adempia, si può rivolgere direttamente al Co.Ge.A.P.S. inviando le evidenze documentali della partecipazione all'evento compreso il superamento della verifica d'apprendimento.

COSA SUCCEDE SE NON MI AGGIORNO?

Il professionista non aggiornato dal punto di vista medico legale:

- potrebbe pagare di più il premio assicurativo;
- in quanto non adempiente alle norme di legge potrebbe rischiare di non essere coperto dalle società assicuratrici;
- in tribunale un professionista non aggiornato risulterebbe svantaggiato nella propria posizione difensiva e potrebbe perciò essere costretto a risarcire in caso di colpa conclamata.

PER IL TRIENNIO 2020/2022 È PREVISTO UN BONUS COVID?

Sì La Legge n.77 del 17 luglio 2020, ha disposto (con l'art.1 comma 1) l'introduzione dell'art. 5- bis "Disposizioni in materia di formazione continua in medicina" nel Decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020 che approva l'estensione a tutti i professionisti della salute implicati nell'emergenza Covid il bonus ECM. Secondo l'art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo dell'obbligo formativo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19 (quindi se l'obbligo è di 150 crediti, il bonus è di 50 crediti).

SE ACQUISISCO CREDITI ECM DURANTE UN PERIODO DI ESONERO, VALGONO AI FINI DEL CONTEGGIO GENERALE DEL TRIENNIO?

Sì. L'esonero riduce l'obbligo formativo individuale per cui eventuali crediti ECM acquisiti nel periodo di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale

**SE ACQUISISCO CREDITI ECM DURANTE UN PERIODO DI ESENZIONE, VALGONO AI FINI DEL CONTEGGIO GENERALE DEL TRIENNIO?**

No. Gli esoneri costituiscono sospensione temporanea dall'obbligo ECM: per cui partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

SE ACQUISISCO CREDITI ECM DURANTE IL PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DURANTE IL QUALE ANCORA NON C'È OBBLIGO DI ACQUISIRE I CREDITI ECM, I CREDITI VALGONO AI FINI DEL CONTEGGIO GENERALE DEL TRIENNIO?

Il primo anno di iscrizione all'ordine è un periodo nel quale non c'è ancora l'obbligo di acquisire crediti, quindi i crediti presi prima della decorrenza dell'obbligo non vengono conteggiati perché questo non rientra in un caso di esonero, bensì sarebbe un'acquisizione di crediti avvenuta prima che sussista l'obbligo ECM.

SONO UN DOCENTE UNIVERSITARIO: PRENDO IN AUTOMATICO I CREDITI ECM?

No. La docenza universitaria non fa maturare crediti ECM. Invece, sono previsti crediti ECM nel caso in cui si rivesta il ruolo di Relatore/Docente all'interno di un corso accreditato ECM.

COME CERTIFICO, SE RICHIESTO, IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE?

Al termine del triennio formativo è possibile richiedere all'Ordine il certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo (in caso di completamento).

COME VENGONO COMUNICATI E REGISTRATI I CREDITI ECM?

I crediti ottenuti con corsi in presenza o a distanza organizzati dai Provider, vengono trasmessi da questi ultimi automaticamente al Cogeaps entro massimo 90 giorni dalla data dell'evento. Visualizzare, comunicare e aggiornare i propri crediti ECM - Co.Ge.A.P.S. Cogeaps

QUANTI CREDITI POSSO MATURARE TRAMITE LA MODALITÀ FAD?

È possibile completare l'intero obbligo formativo con la modalità FAD (150 ECM).

CI SONO DELLE RIDUZIONI PER I PROFESSIONISTI SANITARI A SEGUITO DI EVENTI SUI VACCINI O STRATEGIE VACCINALI?

Sì, la Commissione Nazionale della Formazione Continua ritiene di indicare a tutti gli esercenti le professioni sanitarie l'opportunità di conseguire, per il triennio 2017 - 2019, un numero di crediti sui vaccini e le strategie vaccinali pari a 10 crediti. Il professionista sanitario avrà diritto, per i crediti conseguiti su vaccini e strategie vaccinali, ad un bonus, per il triennio 2020 - 2022, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti su tale tematica, fino ad un massimo di 10 crediti (come da delibera della CNFC del 14 dicembre 2017).

COME POSSO ACQUISIRLI?

I crediti possono essere acquisiti attraverso la partecipazione a eventi ECM accreditati presso Age.Na.S. L'acquisizione dei crediti non prevede limiti circa le tipologie di Corsi ECM. Ciò significa che sei libero di scegliere quali percorsi formativi sono più adatti a te tra tutti quelli proposti dai Provider ECM ufficialmente riconosciuti e accreditati dal Ministero della Salute, anche se può essere più opportuno organizzare la propria formazione bilanciando le differenti tipologie. Ecco tra quali tipologie di eventi ECM puoi scegliere:

- Corsi RES;
- Formazione sul Campo;
- Corsi FAD (Formazione a Distanza);
- Webinar ECM;
- Formazione Individuale.



COSA È PREVISTO CIRCA LO SPOSTAMENTO DEI CREDITI PER CHI NON IN REGOLA CON IL TRIENNIO 2020-2022?

In riferimento al decreto Milleproroghe, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua aggiunge e specifica quanto segue:

Il recupero dei crediti ECM per il triennio 2020-2022 sarà concesso tramite la frequenza a corsi ECM che riporteranno sull'attestato finale "data di fine evento" fino al 31.12.2023.

La possibilità informatica di spostamento del credito sul portale Cogeaps da parte del professionista, sarà concessa fino al **31 dicembre 2025**.

CREDITI NON ESISTENTI NEL DATABASE?

Se il professionista rileva disallineamenti nel numero di crediti attestati, si rivolge al provider per un controllo della procedura di inserimento oppure può rivolgersi direttamente al Co.Ge.A.P.S. inviando le evidenze documentali della partecipazione all'evento compreso il superamento della verifica d'apprendimento.

La visibilità dei crediti ECM acquisiti dai professionisti sul portale COGEAPS non sono immediati, ma necessitano di tempi tecnici dalla data di conclusione di un corso ECM: terminato un corso, il Provider ECM ha infatti 90 giorni di tempo per inviare il rapporto dei crediti ECM al COGEAPS, che a sua volta deve acquisire ogni singolo report.

Per tale motivo è necessario verificare con costanza la propria situazione sul portale COGEAPS e segnalare eventuali anomalie tramite le funzioni che il sistema COGEAPS mette a disposizione.

Segnalazioni: Il numero da comporre 06 36000893, la linea è attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. È stato altresì attivato un indirizzo e-mail dedicato, ecm@cogeaps.it, per offrire un supporto ulteriore.

QUANTI CREDITI POSSO MATURARE TRAMITE LA MODALITÀ FAD?

È possibile completare l'intero obbligo formativo con la modalità FAD (150 ECM).

L'acquisizione non è più di 50 crediti all'anno, bensì di 150 crediti nel triennio 2023-2025, senza vincoli annuali: ciò significa che si possono acquisire i crediti in misura variabile nel tempo – teoricamente anche tutti e 150 in un solo anno – anche se è più opportuno bilanciare la formazione nel corso del triennio;

L'acquisizione dei crediti non prevede limiti circa le tipologie di corsi ECM (residenziali, di formazione sul campo o a distanza) con cui acquisirli, fermo restando che è sempre consigliabile variare le differenti tipologie di corsi ECM;

Oltre che con la partecipazione ai corsi di formazione, la normativa ECM offre la possibilità di acquisire crediti formativi tramite altre attività, definite come "formazione individuale", quali ad esempio:

- pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche,
- partecipazione a corsi di formazione all'estero,
- autoformazione tramite la lettura di riviste scientifiche, di testi scientifici e di monografie scientifiche.

POSSO SPOSTARE I CREDITI IN ESUBERO ACQUISITI NEI TRIENNI PRECEDENTI SUI TRIENNI SUCCESSIVI?

(ad esempio, dal triennio 2020-2022 al triennio 2023-2025) NO. È possibile spostare i crediti **ESCLUSIVAMENTE** dal triennio in corso a quello precedente.

SONO PREVISTI ESONERI ED ESENZIONI?

Sì, come previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, e vanno comunicati o registrati autonomamente dal professionista sul portale Cogeaps.

**COME POSSO RECUPERARE IL DEBITO FORMATIVO RELATIVO AL TRIENNIO 2020-2022?**

La delibera prevede la possibilità, ai professionisti sanitari che non abbiano ottemperato al debito formativo ECM nel triennio 2020-2022, di “sanare” la loro posizione, acquisendo i crediti ECM mancanti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” entro il 31/12/2023.

Anche in questo caso è importante verificare preliminarmente sul portale COGEAPS la propria situazione relativa al triennio formativo scorso (2020-2022).

I crediti acquisiti nel 2023 per sanare il triennio precedente non vengono “spostati” automaticamente dal sistema COGEPAS, ma l'operatore sanitario deve spostarli “manualmente” al triennio precedente tramite la funzione di “spostamento crediti” del portale COGEAPS;

lo spostamento dei crediti formativi al triennio precedente è consentito fino al 31 dicembre 2025, in quanto l'acquisizione dei crediti ECM sul portale COGEAPS non è immediata, ma necessita di tempi tecnici dopo la conclusione di un corso ECM; si ribadisce l'importanza di controllare periodicamente nel portale COGEAPS lo stato della propria posizione individuale.

LA RIDUZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2023/2025 COME VIENE APPLICATA?

1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
3. nella misura di 20 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
4. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale, ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del triennio.

Le riduzioni di cui ai punti 1 o 2 sono cumulabili con quelle dei punti 3 e 4.

Ulteriori riduzioni possono essere applicate secondo quanto disposto in caso di “Esoneri ed esenzioni”.

SE ACQUISISCO CREDITI ECM DURANTE UN PERIODO DI ESONERO, VALGONO AI FINI DEL CONTEGGIO GENERALE DEL TRIENNIO?

Sì. L'esonero riduce l'obbligo formativo individuale per cui eventuali crediti ECM acquisiti nel periodo di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

SE ACQUISISCO CREDITI ECM DURANTE UN PERIODO DI ESENZIONE, VALGONO AI FINI DEL CONTEGGIO GENERALE DEL TRIENNIO?

No. L'esenzione costituisce una sospensione temporanea dall'obbligo ECM: per cui partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

LA PIATTAFORMA CO.GE.A.P.S. REGISTRA AUTOMATICAMENTE I MIEI ESONERI ED ESENZIONI?

NO. L'esonero e l'esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su istanza del professionista e senza la sua richiesta non potranno essere riconosciuti dal sistema automaticamente.

I professionisti devono comunicare eventuali esoneri ed esenzioni attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S.. Accedendo alla propria area riservata tramite SPID, nella sezione “esonero/esenzione”, il professionista può selezionare nel form online la tipologia di corso che dà diritto all'esonero o il motivo di esenzione, inserire il periodo di riferimento e inviare la richiesta confermando l'operazione.

Il sistema si aggiornerà in automatico.

**COME VIENE CALCOLATO L'ESONERO?**

La durata dell'esonero deve coincidere con la durata legale del corso accademico. Un anno di frequenza equivale alla riduzione di 1/3 del proprio obbligo formativo triennale. Qualora la durata sia a cavallo di più anni, il professionista dovrà indicare nella richiesta di esonero l'anno con maggior mesi di frequenza.

QUANDO POSSO INSERIRE L'ESONERO?

La richiesta può essere inserita solo successivamente al termine o del singolo anno o dell'intero periodo dell'esonero che si sta richiedendo. Esempio: Se il professionista vuole richiedere l'esonero per gli anni 2021-2022-2023, dovrà inserire una richiesta per ogni anno di esonero a partire da gennaio dell'anno successivo (quindi la richiesta per l'anno 2021 dovrà essere inserita da gennaio 2022, la richiesta per l'anno 2022 dovrà essere inserita da gennaio 2023 e la richiesta per l'anno 2023 dovrà essere inserita da gennaio 2024).

PERCHÉ ENTRANDO SUL SITO WWW.COGEAPS.IT, DOPO AVER CLICCATO SU "ENTRA CON SPID", VIENE VISUALIZZATA L'INTESTAZIONE DEL SITO DI REGIONE VENETO?

Il Co.Ge.A.P.S. si avvale di una collaborazione con la Regione Veneto, per l'integrazione dei servizi SPID nelle proprie applicazioni consentendo così l'accesso all'area riservata con la propria identità digitale SPID o CIE.

TUTTI I CREDITI ACQUISITI VENGONO REGISTRATI IN AUTOMATICO DAL CO.GE.A.P.S.?

NO. Il professionista deve inserire nella piattaforma Co.Ge.A.P.S. tutti i crediti acquisiti che rientrano nella tipologia "crediti individuali" (autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, sperimentazioni, crediti esteri) e le casistiche legate agli esoneri ed esenzioni. Tutti i crediti acquisiti tramite formazione residenziale o FAD vengono trasmessi direttamente dai Provider.

ECM E SANITARI IN QUIESCENZA: COSA FARE?

Il CoGeAPS riconosce in modo automatico l'esenzione ai professionisti over 70, di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, qualora svolgano l'attività in modo saltuario, mentre, in caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, devono comunicare la loro condizione tramite il portale CoGeAPS, essendo in tal caso soggetti all'obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell'esenzione. Per quanto riguarda l'esenzione dall'acquisizione dei crediti ECM per i professionisti che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale - citata nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario lett. o) par. 4.2 - è stato chiarito il termine "saltuariamente". La Commissione ha inteso definire come saltuaria l'attività professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro.

COME VIENE CALCOLATO L'ESONERO?

La durata dell'esonero deve coincidere con la durata legale del corso accademico. Un anno di frequenza equivale alla riduzione di 1/3 del proprio obbligo formativo triennale. Qualora la durata sia a cavallo di più anni, il professionista dovrà indicare nella richiesta di esonero l'anno con maggior mesi di frequenza.

QUANDO POSSO INSERIRE L'ESONERO?

La richiesta può essere inserita solo successivamente al termine o del singolo anno o dell'intero periodo dell'esonero che si sta richiedendo. Esempio: Se il professionista vuole richiedere l'esonero per gli anni 2021-2022-2023, dovrà inserire una richiesta per ogni anno di esonero a partire da gennaio dell'anno successivo (quindi la richiesta per l'anno 2021 dovrà essere inserita da gennaio 2022, la richiesta per l'anno 2022 dovrà essere inserita da gennaio 2023 e la richiesta per l'anno 2023 dovrà essere inserita da gennaio 2024).

**ALTRE INFORMAZIONI UTILI:**

- Se non lo si è già fatto, è necessario che il professionista si registri sul sito **www.cogeaps.it** che gestisce l'anagrafica dei crediti ECM dei sanitari italiani.
- Nella fase di registrazione è necessario selezionare la propria Federazione di appartenenza.
- Una volta effettuata la registrazione, è necessario completare i dati della propria anagrafica indicando anche l'attività professionale esercitata. Ciò serve a COGEAPS per calcolare l'esatto debito formativo cui il professionista è tenuto.
- Il professionista troverà l'elenco degli eventi ECM a cui ha partecipato ed i crediti che ha accumulato. **E' importante ricordare che chi organizza gli eventi ha 90 giorni di tempo per mandare i dati al COGEAPS.** Questo significa che è normale una latenza di almeno tre mesi nell'aggiornamento dei dati. Addirittura i corsi ECM online (FAD) hanno un ritardo nella registrazione ancora maggiore perché l'organizzatore manda i dati al COGEAPS solo alla chiusura dell'evento online.
- In conseguenza di quanto sopra, se ad esempio il professionista frequenta dei corsi ECM nel mese di dicembre 2023 li vedrà comparire nella propria scheda COGEAPS non prima del mese di aprile 2024.
- E' comunque consigliato a tutti i professionisti di conservare gli attestati al termine di ogni evento formativo frequentato, perché, se per qualche disguido il COGEAPS non riceve i dati da parte dell'organizzatore dell'evento, il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l'attestato posseduto.
- Per qualunque informazione sulla propria posizione ECM risultante dall'anagrafica, il professionista può rivolgersi al front-office del COGEAPS, contattabile telefonicamente o via email ai recapiti indicati sul sito (I numeri da comporre sono **06 36000893** e **06/42749600**, la linea è attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. È stato altresì attivato un indirizzo e-mail dedicato, **ecm@cogeaps.it**, per offrire un supporto ulteriore).

Per ulteriori informazioni: <https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

A cura di **Simone Selvaggio** (Responsabile Dipartimento Nazionale Formazione UIL FPL)

In collaborazione con **Francesco Trombetti** (Area Formazione - UIL FPL Nazionale)

In collaborazione con **Luca Lazzari** (Segreteria ECM - UIL FPL Nazionale)

Nota bene: Le informazioni contenute in questo Vademecum potranno subire delle variazioni, in caso di nuove delibere della Commissione Agenas.

Per tenervi sempre aggiornati, visionate:

<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx> (Avvisi e Comunicati), attraverso il vostro Ordine Professionale oppure contattando il vostro delegato UIL FPL di riferimento.



EFFEPIELLE lab



www.uilfpl.it